SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interresse collettivo

REGOLAMENTO 4 aprile 2008.

Disposizioni e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 22).

08A02497

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Deliberazioni ARG/gas 27/08; ARG/elt 30/08; ARG/gas 31/08; ARG/gas 32/08; ARG/com 34/08; ARG/gas 35/08; ARG/elt 36/08; ARG/elt 37/08; ARG/elt 38/08; ARG/gas 39/08; ARG/gas 40/08; ARG/gas 41/08; EEN 3/08 e ARG/elt 33/08.

08A02396

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il completamento delle attività finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3667).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3220 del 15 giugno 2002 art. 3, nonché le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002 (art. 2), n. 3261 del 16 gennaio 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003 (art. 1), n. 3361 dell'8 luglio 2004 (art. 1, comma 1), n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3582 del 18 novembre 2004 (art. 7, comma 1, lettera *b*), n. 3469 del 13 ottobre 2005 (art. 10), n. 3506 del 23 marzo 2006 (art. 1), n. 3540 del 4 agosto 2006 (art. 8), n. 3569 del 5 marzo 2007 (art. 12), n. 3591 del 24 maggio 2007 (art. 11), n. 3603 del 30 luglio 2007 (art. 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con il quale è stato prorogato fino al 30 giugno 2008 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello;

Considerato che sono state individuate nella laguna di Levante situazioni di criticità in ragione della presenza di sedimenti inquinati e che quindi risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione dell'inquinamento presumibilmente derivante dalla ex miniera «Ferromin»;

Considerato, inoltre, che l'inquinamento in argomento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'ambiente che potrebbe creare ripercussioni sulla salute pubblica;

Considerata la necessità di ricorrere, in termini di somma urgenza, a procedure accelerate per la indispensabile realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale, anche in danno dei soggetti obbligati in caso di loro inadempienza;

Ritenuto, quindi, indispensabile provvedere alla immediata attuazione degli interventi di cui sopra, attraverso il conferimento al commissario delegato - sindaco del comune di Orbetello degli ulteriori poteri necessari al superamento dell'emergenza nella laguna di Orbetello;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 11 marzo 2008 presso il Dipartimento della protezione civile, durante la quale il Soggetto attuatore nominato dal commissario delegato ha comunicato la presenza di sedimenti inquinanti nella laguna di Levante a causa della diffusione di contaminanti provenienti presumibilmente dalla ex miniera «Ferromin» idraulicamente connessa allo specchio lagunare;

Considerato che risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione di detta situazione di inquinamento;

Ritenuto di dover intervenire, in via prioritaria ed urgente, per superare l'inquinamento in atto nella laguna di Levante e nelle aree perimetrate di competenza pubblica della laguna di Ponente identificate nella planimetria del 16 marzo 2006;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° febbraio 2008 e del 21 marzo 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Orbetello - commissario delegato nelle aree lagunari comprese nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2007, provvede all'avvio delle procedure per la caratterizzazione dei sedimenti e la messa in sicurezza dell'area della ex miniera «Ferromin», nonché per l'individuazione e la rimozione dei sedimenti inquinati presenti all'interno dello specchio lagunare.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attiva le azioni di rivalsa e di risarcimento da danno ambientale a carico dei soggetti individuati sulla base degli accertamenti effettuati dal commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario delegato approva, sentiti il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e la regione Toscana, i progetti per la caratterizzazione e messa in sicurezza dell'area, nonché per la rimozione dei sedimenti inquinati presenti nei fondali lagunari e dei rifiuti abbandonati all'interno dell'ambito lagunare, e ne autorizza l'esecuzione. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati nell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nell'art. 5, commi 11-*bis* e 11-*quater*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'approvazione dei progetti costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative. Queste ultime si svolgono con i termini di legge ridotti della metà.

2. Per i progetti di cui al comma 1, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella relativa ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di competenza statale nonché ai sensi di disposizioni e direttive comunitarie, sono concluse entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, decorsi i termini per la pubblicazione che sono ridotti della metà. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, si procede con conferenza di servizi, convocata dal commissario delegato - sindaco del comune di Orbetello, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso in sede di conferenza di servizi espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della regione Toscana, che si esprime nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta da parte del Commissario delegato.

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può derogare, sulla base di atto motivato, anche alle disposizioni contenute negli articoli 107, 199, 210, 211, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie ancora disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata, ivi compreso l'importo di € 6.752.727,00 di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2006, n. 308, utilizza la somma di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.6. capitolo 7082 - anno finanziario 2008.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono altresì versate nella contabilità speciale intestata al commissario delegato le somme che saranno recuperate in via di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati nonché a seguito di azioni di risarcimento da danno ambientale.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il Presidente: PRODI

08A02769

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2008.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ - 24), con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 56.505 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ 24»);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ - 24», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 aprile 2010, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'articolo16 comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata

sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un millesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2008, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'conomia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 aprile 2008 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02874

DECRETO 21 aprile 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.505 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre

2023, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime due aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2008.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A02875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 febbraio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Fontaine Indiana, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Fontaine Indiana cittadina francese, ha chiesto il riconoscimento del Certificat D'Aptitude Professionnelle di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conselis-Vente» conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5 comma 1 lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a), b)* e *c);*

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera *b),* del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16 comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 247/I/04 del 28 settembre 2004, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla signora Fontaine Indiana;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente e l'esperienza professionale maturata svolta in qualità di dipendente soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Esthetique Cosmetique: Soins Esthetiques-Conseils-Vente» conseguito in Francia in data 4 luglio 2005, dalla sig.ra Fontane Indiana nata a Pau (Francia) il 13 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2008

Il direttore generale: MARINCIONI

08A02770

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 gennaio 2008.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 2 dicembre 2002 e del 23 ottobre 2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2003 e n. 26 del 2 febbraio 2004) con i quali è stata approvata la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Frosinone»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano in provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in provincia di Frosinone;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11-*quaterdecies*, comma 15, che ha disposto che «Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-terdecies*), è aggiunta la seguente: «*p-quaterdecies*) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2005», integrando così la lista dei siti di interesse nazionale da bonificare;

Vista la nota prot. n. 1107/QdV/DI/VII-VIII del 18 gennaio 2006 trasmessa al Presidente della regione Lazio, commissario delegato per l'emergenza nel territorio del fiume Sacco, al soggetto attuatore ex art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3441 del 10 giugno 2005, alla regione Lazio, Direzione regionale attività della Presidenza, all'ARPA regione Lazio con la quale sono state richieste, per quanto di rispettiva competenza, informazioni in merito sia alle attività già poste in essere sia alla presenza di aree potenzialmente inquinate all'interno del perimetro, includendo tra queste le aree inserite nel Piano regionale di bonifica, aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, aree oggetto di notifiche ai sensi della normativa in materia di bonifiche, aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose, aree industriali dismesse, aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui pericolosi, aree interessate da discariche gestite non correttamente, aree interessate, da operazioni di adduzione e stoccaggio idrocarburi, nonché aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, in relazione all'inquinamento comportante, tra l'altro, potenziali conseguenze ambientali per le quali è oltremodo urgente e indifferibile procedere ai necessari accertamenti al fine di porre in essere adeguati interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica delle aree inquinate interessate;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006 che, all'art. 16, ha integrato la precedente ordinanza n. 3441 del 10 giugno 2005 attribuendo, tra l'altro, al commissario delegato l'esclusiva competenza per il superamento dell'emergenza nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano in provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, in provincia di Frosinone;

Ritenuto di dover individuare nella perimetrazione provvisoria, così come indicata nella cartografia allegata al presente decreto, il territorio del bacino idrografico del fiume Sacco, in relazione all'inquinamento comportante, tra l'altro, potenziali conseguenze ambientali per le quali è oltremodo urgente e indifferibile procedere ai necessari accertamenti al fine di porre in essere adeguati interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica delle aree inquinate interessate, ad eccezione dei territori dei suddetti comuni, di esclusiva competenza commissariale nonché delle aree di discarica già perimetrate nell'ambito del sito di bonifica di interesse nazionale di «Frosinone»;

Vista la nota prot. n. 3460/QdV/DI/VII-VIII del 17 febbraio 2006 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto all'Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno la trasmissione della cartografia relativa al bacino idrografico del fiume Sacco, quale sottobacino del Liri-Garigliano-Volturno;

Vista la nota mail dell'Autorità di bacino Liri, Garigliano, Volturno, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 3501/QdV/DI del 17 febbraio 2006 con la quale è stata trasmessa la cartografia relativa al sottobacino del fiume Sacco, così individuando i comuni interessati;

Vista la nota prot. n. 1822/QdV/DI/VII/VIII del 24 gennaio 2007 trasmessa, unitamente all'allegata cartografia, al commissario delegato per l'emergenza nel territorio del fiume Sacco, alla regione Lazio, alla provincia di Frosinone, alla provincia di Roma, all'ARPA Lazio, alla ARPA Lazio sezione di Frosinone, alla ARPA Lazio sezione di Roma, all'APAT, all'ENEA, all'ISPESL-DIPIA, all'Istituto Superiore di Sanità, al CNR, alla Comunità montana XII Monti Ernici, alla Comunità montana XV-Valle del Liri, alla ASL RMG, alla ASL di Frosinone, al comune di Acuto, al comune di Alatri, al comune di Arcinazzo Romano, al comune di Arnara, al comune di Artena, al comune di Bellegra, al comune di Boville Ernica, al comune di Capranica Prenestina, al comune di Carpineto Romano, al comune di Castel San Pietro Romano, al comune di Castro dei Volsci, al comune di Cave, al comune di Ceccano, al comune di Ceprano, al comune di Collepardo, al comune di Falvaterra, al comune di Fiuggi, al comune di Frosinone, al comune di Fumone, al comune di Genazzano, al comune di Giuliano di Roma, al comune di Gorga, al comune di Guarcino, al comune di Labico, al comune di Lariano, al comune di Lenola, al comune di Montelanico, al comune di Olevano Romano, al comune di Palestrina, al comune di Pastena, al comune di Patrica, al comune di Piglio, al comune di Pisoniano, al comune di Pofi, al comune di Poli, al comune di Ripi, al comune di Rocca di Cave, al comune di Rocca di Papa, del comune di Rocca Massima, al comune di Rocca Priora, al comune di Roiate, al comune di San Vito Romano, al comune di Serrone, al comune di Torre Cajetani, al comune di Torrice, al comune di Trivigliano, al comune di Valmontone, al comune di Velletri, al comune di Veroli, al comune di Vico nel Lazio, al comune di Villa Santo Stefano e p.c. al comune di Anagni, al comune di Colleferro, al comune di Ferentino, al comune di Gavignano, al comune di Morolo, al comune di Paliano, al comune di Segni, al comune di Sgurgola ed al comune di Supino, concernente la convocazione della Conferenza di servizi per il giorno 15 febbraio 2007, al fine di definire la perimetrazione provvisoria del sito di bonifica di interesse nazionale del «Territorio del bacino del fiume Sacco» ed il contestuale invito ai predetti comuni a provvedere alla massima diffusione della nota medesima;

Vista la nota prot. n. 861 del 14 febbraio 2007 con la quale il comune di San Vito Romano ha comunicato le aree inquinate presenti nel proprio territorio comunale, individuate, altresì, nello stralcio della Carta regionale tecnica allegata alla medesima nota:

ex discarica di rifiuti posta a monte delle sorgenti del fiume Sacco;

distributore carburanti della Società IP, ove sono già in corso interventi di decontaminazione del sottosuolo a causa di sversamento accidentale di gasolio nel 2001;

Visti gli esiti della suddetta conferenza del 15 febbraio 2007 nella quale è stato chiesto all'ARPA Lazio di avviare, d'intesa con i comuni territorialmente competenti, le attività di subperimetrazione al fine di individuare le potenziali situazioni di inquinamento ed è stata, inoltre, accolta la richiesta formulata in precedenza dai comuni di Ceccano e di Frosinone, di includere nella perimetrazione anche il sottobacino del Fiume Cosa in qualità di tributario del fiume Sacco e «sede di diffuse emergenze ambientali»;

Vista la nota prot. n. 4768/QdV/DI/VII/VIII del 19 febbraio 2007 indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della salute, al commissario delegato per l'emergenza nel territorio del fiume Sacco, alla regione Lazio, alla provincia di Frosinone, alla provincia di Roma, alla provincia di Latina, all'ARPA Lazio-Rieti, alla ARPA Lazio sezione di Frosinone, alla ARPA Lazio sezione di Latina, alla ARPA Lazio sezione di Roma, all'APAT, all'ENEA, all'ISPESL-DIPIA, all'Istituto Superiore di Sanità, al CNR, alla ASL di Frosinone, alla Comunità montana XII Monti Ernici, alla Comunità montana XV-Valle del Liri, alla ASL RMG, al Consorzio di Bonifica Valle del Liri, al Consorzio di bonifica Tevere e Agro Romano, al Consorzio di bonifica a Sud di Anagni, al comune di Acuto, al comune di Alatri, al comune di Arcinazzo Romano, al comune di Arnara, al comune di Artena, al comune di Bellegra, al comune di Boville Ernica, al comune di Capranica Prenestina, al comune di Carpineto Romano, al comune di Castel San Pietro Romano, al comune di Castro dei Volsci, al comune di Cave, al comune di Ceccano, al comune di Ceprano, al comune di Collepardo, al comune di Falvaterra, al comune di Fiuggi, al comune di Frosinone, al comune di Fumone, al comune di Genazzano, al comune di Giuliano di Roma, al comune di Gorga, al comune di Guarcino, al comune di Labico, al comune di Lariano, al comune di Lenola, al comune di Montelanico, al comune di Olevano Romano, al comune di Palestrina, al comune di Pastena, al comune di Patrica, al comune di Piglio, al comune di Pisoniano, al comune di Pofi, al comune di Poli, al comune di Ripi, al comune di Rocca di Cave, al comune di Rocca di Papa, al comune di Rocca Massima, al comune di Rocca Priora, al comune di Roiate, al comune di San Vito Romano, al comune di Serrone, al comune di Torre Cajetani, al comune di Torrice, al comune di Trivigliano, al comune di Valmontone, al comune di Velletri, al comune di Veroli, al comune di Vico nel Lazio, al comune di Villa Santo Stefano e p.c. al comune di Anagni, al comune di Colleferro, al comune di Ferentino, al comune di Gavignano, al comune di Morolo, al comune di Paliano, al comune di Segni, al comune di Sgurgola e al comune di Supino, con la quale è stata convocata una riunione per il giorno 1° marzo 2007, al fine di proseguire la trattazione degli argomenti già avviati nella citata conferenza di servizi del 15 febbraio 2007;

Vista la nota prot. n. 904 del 28 febbraio 2007 e la relazione allegata, con la quale il comune di Acuto ha chiesto l'esclusione del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ad eccezione dell'area di discarica in località di Monte Carmine chiusa dal comune negli anni '80;

Vista la nota prot. n. 6486 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Alatri ha presentato la documentazione attestante «... l'assenza... di qualsiasi situazione che possa influire negativamente sull'inquinamento riscontrato nella "Valle del Sacco" ...» ed ha chiesto, per tali motivi, l'esclusione del territorio medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 1172 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Arnara ha trasmesso copia della deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 27 febbraio 2007 rappresentando che la medesima deliberazione «... deve considerarsi quale formale richiesta di esclusione del territorio comunale di Arnara dalla perimetrazione provvisoria del sito di bonifica di interesse nazionale del territorio del bacino della Valle Sacco.»;

Vista la nota prot. n. 430 del 28 febbraio 2007 con la quale la XII Comunità montana «Monti Ernici» ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le note dei comuni di Collepardo, Vico nel Lazio, Trivigliano, Serrone, Guarcino, Boville Ernica, Fiuggi e Torre Cajetani, per essere sottoposte alla Conferenza di servizi prevista per il giorno 1° marzo 2007;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 607 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Collepardo, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», ha attestato l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati ed ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 757 del 27 febbraio 2007 con la quale il comune di Vico nel Lazio, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», ha attestato l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati ed ha chiesto lo stralcio del territorio del comune dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 701 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Trivigliano, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», nell'attestare l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati, ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 729 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Serrone, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», ha attestato l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati ed ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 902 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Guarcino, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», ha attestato l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati ed ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 1051 del 23 febbraio 2007 con la quale il comune di Boville Ernica nel trasmettere una relazione esplicativa, ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 2322 del 27 febbraio 2007 con la quale il comune di Fiuggi ha chiesto l'inserimento delle seguenti aree nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»:

area ex discarica RSU in località Tefuci;

area ex stazione Stefer in prossimità della Fonte Bonifacio VIII;

area ex distributore carburanti «Esso» in prossimità della fonte Bonifacio VIII;

area ex distributore carburanti «Fina» a monte della fonte Anticolana;

area Laghetto Campo Golf in prossimità del campo Pozzi «Le Cesa»;

area a monte della s.s. n. 155 raccordo Anticolana, in prossimità campo Pozzi «Le Cesa» ed allega lo stralcio planimetrico;

Vista, in particolare, la nota prot. n. u.t. del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Fiuggi ha chiesto, ad integrazione della nota in data 27 febbraio 2007, l'inserimento dell'ulteriore area in località Colle delle Mele (depuratore e scarico) ed allega la relativa planimetria;

Vista, in particolare, la nota prot. n. 364 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Torre Cajetani, già inserito nel perimetro del sito di «Frosinone», ha attestato l'inesistenza di ulteriori siti inquinati oltre a quelli già dichiarati ed ha chiesto lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Viste le note prot. n. 556 del 28 febbraio 2007 e n. 693 del 15 marzo 2007 con le quali il comune di Falvaterra

ha, rispettivamente, comunicato le aree a rischio e quelle inquinate ricadenti nel proprio territorio comunale:

discarica dismessa in località Farneto (già inserita nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Frosinone»);

inquinamento del tratto del fiume Sacco nel territorio comunale;

inquinamento del corso del Rio Obaco;

ed ha trasmesso gli elaborati grafici identificativi delle predette aree inquinate ai fini della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 8913 del 28 febbraio 2007 con la quale il comune di Frosinone ha trasmesso la cartografia del territorio del comune medesimo con l'individuazione delle aree oggetto di potenziali situazioni di inquinamento e di notifica ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471, ai fini del loro inserimento nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»:

Area stabilimento «Klopman»;

Area stabilimento «Actaris»;

Area stabilimento «Flex»;

Area deposito «Atriplex»;

Fosso «Ficuccia» 1;

Fosso «Ficuccia» 2;

Vista la nota prot. n. 695 del 28 febbraio 2007, con la quale il comune di Fumone, nel trasmettere le «osservazioni» riguardanti la discarica in località «Cerceto già inserita nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Frosinone»», ha escluso la presenza di ulteriori siti inquinati e di fonti potenzialmente inquinanti all'interno del proprio territorio Comunale ed ha chiesto, per tali motivazioni, lo stralcio del territorio del comune medesimo dalla perimetrazione provvisoria del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 1386 del 28 febbraio 2007, con la quale il comune di Ripi ha comunicato che, oltre alla ex discarica in località «Tavernole» già inserita nel perimetro del sito di «Frosinone», non vi sono ulteriori aree oggetto di potenziali situazioni di inquinamento che possano giustificare l'inserimento del medesimo comune nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 3306 del 29 febbraio 2007, con la quale il comune di Ceprano, già inserito nel sito di «Frosinone» relativamente alle discariche comunali in località Vado Petrano, Selvapiana 1 e Selvapiana 2, ha comunicato la presenza, sul proprio territorio comunale, di ulteriori aree inquinate, in precedenza non segnalate, ubicate in prossimità del Fiume Liri e del centro abitato:

1. Sito Privato Ex Europress;

2. Sito Privato Ex Cartiera;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2007, indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di definire «l'elenco delle aree che costituiranno la perimetrazione provvisoria del sito di interesse nazionale in questione» nel corso della quale alcuni comuni partecipanti hanno presentato la relativa documentazione, in parte già acquisita agli atti dello stesso Ministero, i restanti comuni si sono impegnati a fornirla in tempi rapidi e, per i comuni assenti, la struttura Commissariale ha manifestato la propria disponibilità a sollecitare l'invio della documentazione;

Vista la nota del 1° marzo 2007, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 6535/QdV/DI del 7 marzo 2007, con la quale il comune di Patrica ha presentato, nel corso della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2007, la planimetria che individua l'area del territorio comunale da inserire nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco» e la successiva nota fax del 25 luglio 2007, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 19816/QdV/DI del 25 luglio 2007, con la quale il comune medesimo ha precisato la delimitazione della predetta area inquinata;

Vista la nota del 1° marzo 2007 acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 6536/QdV/DI del 7 marzo 2007, con la quale il comune di Veroli ha presentato, nel corso della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2007, copia della deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 27 febbraio 2007 concernente la richiesta «di stralciare completamente il territorio del comune di Veroli da detta ipotesi di perimetrazione provvisoria perché come risulta indubbiamente dagli atti tecnici .... non presenta assolutamente potenziali situazioni di inquinamento ....»;

Vista la nota prot. n. 0473/07 del 12 marzo 2007, con la quale l'Ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del Fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone ha richiesto ai comuni che non hanno partecipato alle Conferenze di Servizi del 15 febbraio 2007 e del 1° marzo 2007 ogni informazione e documentazione utile alla individuazione di situazioni di inquinamento ricadenti all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 4072 del 26 marzo 2007, con la quale il comune di Velletri ha trasmesso la comunicazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della cartografia relativa alla perimetrazione del sito di interesse nazionale del Territorio del bacino del fiume Sacco;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2008 lo stato di emergenza nel citato territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale;

Vista la nota prot. n. 3034 dell'11 giugno 2007, con la quale il comune di Bellegra, in merito alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato che

«... non esistono situazioni di inquinamento particolari, in quanto nell'ambito del territorio comunale non vi sono ubicate industrie di nessun genere, né aziende agricole zootecniche ...»;

Vista la nota prot. n. 2417 del 14 giugno 2007, con la quale il comune di Lenola, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale del Territorio del bacino del fiume Sacco, ha comunicato che «... in località «La Ripa» è ubicata una discarica, ormai dismessa da oltre vent'anni, nella quale venivano conferiti i R.S.U.», facendo, comunque, presente che ... l'Amministrazione comunale ha ricevuto dalla regione Lazio un finanziamento di € 161.651,01 per la bonifica del sito a valere sui fondi dell'Accordo di Programma Quadro APQ 8 e l'intervento sarà avviato in tempi brevi.»;

Vista la nota prot. n. 5145 del 15 giugno 2007, con la quale il comune di Castro dei Volsci ha trasmesso la cartografia su cui è stata evidenziata la porzione del territorio comunale da ricomprendere nella perimetrazione dell'intero bacino del fiume Sacco;

Vista la nota prot. n. 2382 del 18 giugno 2007, con la quale il comune di Giuliano di Roma ha comunicato che «... nella parte di territorio di questo Comune, ricadente nel bacino idrografico del fiume Sacco, non esistono allo stato attuale aree oggetto di potenziali situazioni di inquinamento.»;

Vista la nota prot. n. 5151/07 del 18 giugno 2007, con la quale il comune di Palestrina ha comunicato la presenza nel territorio delle seguenti aree potenziali fonti di inquinamento della falda superficiale e profonda:

1. Rottamazione autoveicoli in località Quadrelle;

2. Discarica di 2ª categoria in località Castellaccio;

Vista la nota prot. n. 13735 del 18 giugno 2007, con la quale il comune di Rocca di Papa, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale del «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato che «... non si segnalano aree oggetto di potenziali situazioni di inquinamento.»;

Vista la nota prot. n. 2286 del 18 giugno 2007, con la quale il comune di Villa Santo Stefano, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato che nell'area perimetrata non esistono situazioni di inquinamento;

Vista la nota prot. n. 4288 del 22 giugno 2007, con la quale il comune di Pofi ha trasmesso gli elaborati cartografici su cui sono state evidenziate le porzioni del territorio comunale da ricomprendere nella perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco»;

Vista la nota prot. n. 2730 del 17 luglio 2007, con la quale il comune di Castel San Pietro Romano, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato, che «... dagli atti presenti negli uffici comunali non risulta la presenza sul territorio comunale di situazioni di inquinamento da segnalare.»;

Vista la nota prot. n. 3464/07 del 17 luglio 2007, con la quale il comune di Montelanico ha comunicato, che «... non intende formulare alcuna osservazione in merito alla proposta di perimetrazione del sito in questione.»;

Vista la nota prot. n. 1807 del 18 luglio 2007, con la quale il comune di Rocca di Cave, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato che nel territorio del comune medesimo non si rilevano ed individuano situazioni di inquinamento;

Vista la nota prot. n. 1928 del 20 luglio 2007, con la quale il comune di Pisoniano ha precisato che «... dalla cartografia consultata, risulta che il comune di Pisoniano sia interessato dal «Territorio del bacino del fiume Sacco» per circa un quinto dell'intero territorio comunale che l'area interessata dalla perimetrazione è completamente Zona Agricola E3, coperta da castagneti e querceti ... che l'area limitrofa alla perimetrazione comprende alcune sorgenti di acqua potabile di interesse locale.»;

Vista la nota del 20 luglio 2007, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 19585/QdV/DI del 23 luglio 2007, con la quale il comune di Roiate, in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha trasmesso la planimetria (stralcio di CTR 1:10.000) nella quale sono evidenziate quattro aree con particolari situazioni di inquinamento da inserire nella citata perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 600/R del 24 luglio 2007, con la quale il comune di Capranica Prenestina ha espresso il proprio formale assenso alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco» «... alle condizioni che per la parte di competenza di questo territorio, rientrando il comune di Capranica Prenestina anche nell'area del Bacino del Tevere, venga rispettato il confine di quest'ultimo bacino.»;

Vista la nota prot. n. 2800/R del 25 luglio 2007, con la quale il comune di Poli, in merito alla perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco», ha comunicato che nel proprio territorio comunale non risultano situazioni di inquinamento;

Vista la nota prot. n. 3484 del 27 luglio 2007, con la quale il comune di Guarcino ha chiesto la rettifica del verbale della Conferenza di Servizi del 1° marzo 2007, facendo presente di aver consegnato la documentazione di propria competenza, finalizzata alla definizione della perimetrazione del sito in questione, tramite la XII Comunità Montana;

Vista la nota prot. n. 11225 del 1° agosto 2007, con la quale il comune di Lariano ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione cartografica e stralcio della perizia idrogeomorfologica e geotecnica allegati alla propria nota prot. n. 9066 del 19 giugno 2007 e relativi all'area denominata «Capocroce», interessata negli anni '90 a zona di stoccaggio R.S.U., al fine di valutarne l'inserimento nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale del Territorio del bacino del fiume Sacco;

Tenuto conto che a tutt'oggi non sono pervenute informazioni ai fini della perimetrazione del sito di interesse nazionale «Territorio del bacino del fiume Sacco» da parte dei comuni di Arcinazzo Romano, Artena, Carpineto Romano, Cave, Ceccano, Genazzano, Gorga, Labico, Olevano Romano, Pastena, Piglio, Rocca Massima, Rocca Priora, Torrice e Valmontone;

Ritenuto di dover affidare all'ARPA Lazio sia le attività di validazione delle comunicazioni effettuate con le sopra citate note, con le quali i comuni hanno segnalato la presenza o l'assenza sui rispettivi territori di potenziali situazioni di inquinamento, sia le attività di subperimetrazione per l'individuazione, all'interno del perimetro allegato al presente decreto, delle aree potenzialmente inquinate relativamente ai comuni che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste delle citate Conferenze di Servizi sull'argomento;

Tenuto conto dei compiti in materia di protezione civile affidati al Commissario delegato - Presidente della regione Lazio dalle specifiche Ordinanze, al fine di fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le Province di Roma e Frosinone;

Ritenuto di dover comunque riservarsi la possibilità di individuare ulteriori e diverse aree per le quali emerga una situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica;

Tenuto conto che solo alcune ben identificate aree di discarica, sono già ricomprese nei territori comunali ricadenti nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Frosinone» di cui al decreto ministeriale del 2 dicembre 2002 ed al decreto ministeriale del 23 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il perimetro provvisorio indicato nella cartografia allegata al presente decreto.

2. Ferme restando le esclusive competenze attribuite al Commissario delegato dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, integrata dall'art. 16 dell'Ordinanza n. 3552 del 17 novembre 2006, anche in ordine alla gestione delle risorse finanziarie, l'ARPA Lazio entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, valida le aree all'interno del perimetro provvisorio di cui al precedente punto 1 da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, riguardanti: le aree inserite nel Piano regionale di bonifica art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», le aree oggetto di attività potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai sensi della normativa in materia di bonifiche, le aree interessate da rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose, le aree industriali dismesse, le aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento non autorizzato di fanghi e residui pericolosi, nonché le aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta atmosferica di inquinanti, ruscellamento di acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti, in relazione all'inquinamento comportante, tra l'altro, potenziali conseguenze ambientali per le quali è oltremodo urgente e indifferibile procedere ai necessari accertamenti al fine di porre in essere i citati adeguati interventi delle aree inquinate interessate, così come risultanti dalle documentazioni pervenute da ogni singolo Comune. Inoltre, sulla base dei medesimi criteri e negli stessi termini l'ARPA Lazio individua le aree da sottoporre ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale per i comuni di Arcinazzo Romano, Artena, Carpineto Romano, Cave, Ceccano, Genazzano, Gorga, Labico, Olevano Romano, Pastena, Piglio, Rocca Massima, Rocca Priora, Torrice e Valmontone, che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste delle citate Conferenze di Servizi sull'argomento.

3. I comuni interessati, mediante idonee forme di pubblicità, provvederanno a dare notizia dell'avvio del procedimento di perimetrazione provvisoria ovvero delle attività di subperimetrazione svolte dall'ARPA Lazio, al fine di informare i soggetti titolari delle aree incluse nel proprio territorio comunale.

4. Fermi restando gli obblighi posti in carico dalla legge ai soggetti responsabili dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, l'individuazione delle aree di cui al comma 2 non esclude l'obbligo di bonifica di ulteriori aree all'interno del perimetro che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti Locali, non sono state ricomprese nel perimetro allegato al presente decreto.

5. La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso in cui dovessero essere individuate altre aree esterne al perimetro provvisorio con una possibile situazione di inquinamento.

6. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

1. Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 396

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale:

TERRITORIO DEL BACINO DEL FIUME SACCO"

08A02780

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2008.

Prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 4/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 26890 DGPRO/7-P/I.6.a.h del 18 dicembre 2007, di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 pari a 2.424.971.723,98 euro. Di cui 2.375.000.000,00 di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, 4.971.723,98 euro quale integrazione alla regione Umbria, 45.000.000,00 di euro come riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della salute;

Considerato che la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tiene conto dei vincoli, criteri e linee prioritarie indicate dall'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), già individuate nel Patto sulla salute di cui all'intesa Stato-regioni e province autonome del 5 ottobre 2006, nonché di ulteriori esigenze di carattere generale;

Vista l'intesa sul riparto delle risorse pari a 2.424.971.723,98 euro, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 novembre 2007;

Delibera:

Le risorse stanziate dall'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge finanziaria 2007, pari a 2.424.971.723,98 euro, aggiuntive alla dotazione delle risorse già disponibili per il programma pluriennale di interventi nel settore degli investimenti in sanità avviato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, sono ripartite per quote, come di seguito indicato:

2.375.000.000,00 di euro tra le regioni e le province autonome per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui:

500 milioni di euro per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari, pari al 21,05 per cento;

100 milioni di euro per interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, pari al 4,21 per cento;

100 milioni di euro per implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e per l'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni, pari al 4,21 per cento;

100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica, pari al 4,21 per cento;

4.971.723,98 euro, quale integrazione per la regione Umbria indicata dalla Conferenza delle regioni e province autonome;

45.000.000,00 di euro accantonate quale riserva per interventi urgenti, da ripartire con successivo provvedimento di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute.

Nell'attuazione dei programmi di investimento da adottare le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi e delle linee prioritarie indicati dalla legge finanziaria 2007.

Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 34

ALLEGATO

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988 RIPARTO RISORSE LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007)

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	166.416.896,28
VALLE D'AOSTA	5.608.113,72
LOMBARDIA	317.141.220,86
P.A. BOLZANO	21.505.512,75
P.A. TRENTO	22.557.430,28
VENETO	155.526.921,38
FRIULI V.G.	43.727.381,50
LIGURIA	69.746.791,86
E. ROMAGNA	163.576.871,80
TOSCANA	169.570.030,64
UMBRIA	32.914.250,86
MARCHE	46.775.806,55
LAZIO	176.946.888,59
ABRUZZO	60.357.372,57
MOLISE	14.989.007,41
CAMPANIA	255.121.354,30
PUGLIA	186.749.661,09
BASILICATA	33.267.215,48
CALABRIA	89.923.658,91
SICILIA	251.531.588,07
SARDEGNA	91.046.025,10
TOTALE***	2.375.000.000,00
Integrazione per la Regione Umbria indicata dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA.	4.971.723,98
Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della Salute	45.000.000,00
TOTALE GENERALE	**2.424.971.723,98**

*** di cui:
21,05% per servizi di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico
4,21% per strutture residenziali per cure pallative
4,21% per sistemi informatici
4,21% per strutture di assistenza odontoiatrica
(percentuali da applicarsi per le singole Regioni fatta salva la possibilità di una rimodulazione in base a compensazioni concordate tra Regioni nel rispetto dei vincoli totali nazionali fissati dalla legge finanziaria 2007)

08A02768

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Livorno e Teramo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Livorno e Teramo

1. A decorrere dal 5 giugno 2008 è attivata, presso gli uffici provinciali di Livorno e Teramo, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A02852

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2711 dell'8 aprile 2008 del direttore dell'ufficio provinciale di Bergamo, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio dal giorno 25 al giorno 28 marzo 2008;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, è dipeso da un guasto alla coppia dei controller dello storage dell'hardware posto nel CED dell'ufficio, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 744 in data 14 aprile 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bergamo, dal giorno 25 al giorno 28 marzo 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2008

Il direttore: GUADAGNOLI

08A02785

PROVVEDIMENTO 17 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1082 del 27 marzo 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 marzo 2008 dalle ore 8 alle ore 10,50;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, sportello accettazione atti, è dipeso da un malfunzionamento delle applicazioni software, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 5538 del 3 aprile 2008;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, sportello accettazione atti, nel giorno 27 marzo 2008 dalle ore 8 alle ore 10,50.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 aprile 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A02788

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 10 aprile 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007 del dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Udine;

Vista la nota dell'Associazione Industriali di Udine del 28 marzo 2008, pervenuta in data 7 aprile 2008, prot. n. 41461/2008, con la quale si richiede la sostituzione del rappresentante dei datori di lavoro - Associazione degli Industriali di Udine - in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Udine, con l'indicazione della dott.ssa Maria Grimaldi;

Verificato che, allo stato, il rappresentante dei datori di lavoro - Associazione degli Industriali di Udine - in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Udine, risulta essere il dott. Mario D'Olif, come da determinazione n. 1359/2007, sopra richiamata;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1. Di provvedere alla sostituzione del dott. Mario D'Olif, rappresentante dei datori di lavoro - Associazione degli Industriali di Udine - in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Udine, con la dott.ssa Maria Grimaldi.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Udine, 10 aprile 2008

Il dirigente: CECCOTTI

08A02681

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del dott. Ettore Ianì a commissario straordinario del Governo per le emergenze zootecniche

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2008, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2008, il dott. Ettore Ianì è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina ed altre emergenze zootecniche, fino al 31 dicembre 2008.

08A02678

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak IB H120».

Estratto decreto n. 17 del 7 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HATCHPAK IB H120 sospensione congelata.

Procedura decentrata n. FR/V/171/001/DC.

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Merial Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala IB da 10.000 dosi - A.I.C. n. 103895013;

fiala IB da 15.000 dosi - A.I.C. n. 103895025.

Composizione: ciascuna dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: virus vivo della bronchite infettiva ceppo H120 da 3,7 a 4,7 log_{10} DIU_{50}* (*dose infettante il 50% delle uova);

eccipienti per 1 ml: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la bronchite infettiva per la protezione nei confronti dell'infezione sostenuta dai sierotipo Massachussets del virus della bronchite infettiva.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Usare immediatamente dopo l'apertura e somministrare entro 2 ore dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A02732

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak Avinew IB H120».

Estratto decreto n. 18 del 7 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HATCHPAK AVINEW IB H120 sospensione congelata.

Procedura decentrata n. FR/V/170/001/DC.

Titolare A.I.C.: Società Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Produttore e responsabile rilascio lotti: Officina Merial Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, 69800 Saint Priest, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala ND da 10.000 dosi + fiala IB da 10.000 dosi - A.I.C. n. 103894010;

fiala ND da 15.000 dosi + fiala IB da 15.000 dosi - A.I.C. n. 103894022.

Composizione: ciascuna dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: virus vivo della pseudopeste, ceppo VG/GA da 5,5 a 6,7 log_{10} DIU_{50}*, virus vivo della bronchite infettiva, ceppo H120 da 3,7 a 4,7 log_{10} DIU_{50}* (*dose infettante il 50% delle uova);

eccipienti: per 1 ml: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche:

immunizzazione attiva nei confronti della malattia di Newcastle per ridurre la mortalità e i segni clinici dovuti all'infezione della malattia di Newcastle;

immunizzazione attiva contro la bronchite infettiva per la protezione nei confronti dell'infezione sostenuta dal sierotipo Massachusetts del virus della bronchite infettiva.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Usare immediatamente dopo l'apertura e somministrare entro 2 ore dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

08A02730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefa-Cure Tabs»

Estratto decreto n. 14 del 3 aprile 2008

Specialità medicinale per uso veterinario CEFA-CURE TABS - A.I.C. n. 101917.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Intervet Productions S.r.l. - via Nettunense km 20,30 - Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

20 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101917096;

20 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101917019;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 101917021;

10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 101917033;

100 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 101917045;

5 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917058;

10 compresse da 1 g - A.I.C. n. 101917060;

50 compresse da 1 g (5 blister da 10 compresse) - A.I.C. n. 101917072;

50 compresse da 1 g (10 blister da 5 compresse) - A.I.C. n. 101917084.

Composizione: compresse da 20 mg:

principi attivi: Cefadroxil 20 mg (come cefadroxil monoidrato);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. La composizione delle concentrazioni in precedenza autorizzate rimangono invariate.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni: trattamento di infezioni locali e sistemiche causate da batteri sensibili al Cefadroxil. Cefa-Cure Tabs ha dimostrato di essere efficace nel trattamento delle infezioni della cute e dei tessuti molli (tra cui celluliti, piodermiti, ferite infette e ascessi), delle infezioni delle vie genitourinarie (cistiti, nefriti, metriti e vaginiti) così come delle infezioni respiratorie quali polmoniti, tonsilliti ed infezioni delle prime vie respiratorie.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Tempi di sospensione: non pertinenti.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A02731

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni di impianti a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)

A seguito dell'avvenuto utilizzo dell'80% degli stanziamenti disponibili, si comunica, ai sensi dell'art. 5-*sexies*, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, la sospensione delle agevolazioni per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio (GPL) previste dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modifiche e integrazioni. Le prenotazioni sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno automaticamente sospese al raggiungimento dell'utilizzo del 100% dello stanziamento disponibile e verranno inserite nella lista d'attesa che rimarrà attiva fino al 30 giugno 2008.

08A02876

AGENZIA DEL TERRITORIO

Avviso relativo al comunicato concernente: «Elenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, degli aggiornamenti della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate, nell'anno 2007, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli».

Nell'allegato al comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 18 aprile 2008, ovunque è scritto: «Potenza», leggasi: «Pistoia».

08A02797

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 31 marzo 2008 e riguarda il territorio del comune di Terlizzi (Bari), Acquaviva delle Fonti (Bari), Adelfia (Bari), Brindisi (Brindisi), Monte Sant'Angelo (Foggia), San Marco in Lamis (Foggia), Canosa di Puglia (Bari), Accadia (Foggia). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

08A02679

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo alla modifica della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica nei comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 3 in data 11 aprile 2008, è stato approvato l'aggiornamento, nei comuni di Pasiano di Pordenone e di Prata di Pordenone, delle perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità e di rischio, così come riportato nelle tavole n. 11, 12, 13, 14, 17 19 e 20, allegate al Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e ai comuni di Pasiano di Pordenone e di Prata di Pordenone per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrate ambiente) e la provincia di Pordenone (Settore pianificazione).

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

08A02680

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Elenco dei comuni della provincia di Bolzano per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dal comma 33 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso i competenti uffici del catasto e sul sito Internet della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Openkat alla pagina: http://www.openkat.it

Ai sensi del comma 33 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi può essere proposto ricorso innanzi alla Commissione tributaria di I grado di Bolzano.

L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'ufficio catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo del servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ALLEGATO

Aldino	Lasa	S. Leonardo in Passiria
Anterivo	Lauregno	S. Lorenzo di Sebato
Appiano sulla Strada del Vino	Luson	S. Martino in Badia
Avelengo	Magrè sulla Strada del Vino	S. Martino in Passiria
Badia	Malles Venosta	S. Pancrazio
Barbiano	Marebbe	Salorno
Bolzano	Marlengo	Sarentino
Braies	Martello	Scena
Brennero	Meltina	Selva dei Molini
Bressanone	Merano	Selva di Val Gardena
Brunico	Monguelfo - Tesido	Senales
Caines	Montagna	Senale - San Felice
Campo di Trens	Moso in Passiria	Sesto
Campo Tures	Nalles	Silandro
Castelbello - Ciardes	Naturno	Sluderno
Castelrotto	Naz - Sciaves	Stelvio
Cermes	Nova Levante	Terento
Chienes	Nova Ponente	Terlano
Chiusa	Ortisei	Termeno sulla Strada del Vino
Cornedo all'Isarco	Parcines	Tesimo
Cortaccia sulla Strada del Vino	Perca	Tires
Corvara in Badia	Plaus	Tirolo
Curon Venosta	Ponte Gardena	Trodena nel parco naturale
Dobbiaco	Postal	Tubre
Egna	Prato allo Stelvio	Ultimo
Falzes	Predoi	Val di Vizze
Fiè allo Sciliar	Proves	Valdaora
Fortezza	Racines	Valle Aurina
Funes	Rasun - Anterselva	Valle di Casies
Gais	Renon	Vandoies
Glorenza	Rifiano	Varna
La Valle	Rio Pusteria	Velturno
Laces	Rodengo	Verano
Lagundo	S. Candido	Villabassa
Laion	S. Cristina Val Gardena	Villandro
Laives	S. Genesio Atesino	Vipiteno
Lana		

08A02677

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-100) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.